

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 febbraio 2012.

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 1998, inerente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*;

Vista la circolare ministeriale applicativa del 19 giugno 1998 al decreto ministeriale 17 aprile 1998, concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato «*Ceratocystis fimbriata*»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che *Ceratocystis fimbriata* agente del cancro colorato del platano è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione verso le zone indenni;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. I, nella seduta del 18 e 19 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata*, Ell. Et Halsted f. sp. *platani* Walter, agente del cancro colorato del platano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

b) «zona focolaio»: l'area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta;

c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione nell'immediato;

d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento;

e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.

Art. 3.

Monitoraggi

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi per verificare la presenza di infezioni di *Ceratocystis fimbriata* sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. I monitoraggi consistono in ispezioni visive dei platani e, nei casi dubbi, in appropriate analisi di laboratorio.

Art. 4.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi di cui all'art. 3, definiscono lo stato fitosanitario del territorio di competenza relativamente al cancro colorato del platano, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.

2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente anche su adeguato supporto cartografico, tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo.

Art. 5.

Misure nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni i monitoraggi, previsti dall'art. 3, devono essere effettuati prioritariamente nelle vicinanze delle zone tampone.

2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute a *Ceratocystis fimbriata*, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente la zona focolaio e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.

3. Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.



Art. 6.

Misure nelle zone focolaio

1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.

2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette.

3. Ogni pianta con sintomi di *Ceratocystis fimbriata* e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta.

4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un albero di particolare interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, può disporre misure curative alternative all'abbattimento.

5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale conformemente all'allegato ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 214/2005.

6. Un focolaio è considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di *Ceratocystis fimbriata*.

7. Un focolaio può essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia.

8. Nelle zone focolaio è vietata la piantagione di piante di platano.

9. I vegetali di *Platanus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 7.

Misure nelle zone di contenimento

1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3.

2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.

3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di contenimento devono essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente per territorio.

4. I vegetali di *Platanus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 8.

Misure nelle zone tampone

1. Nelle zone tampone si effettua un monitoraggio sistematico.

Art. 9.

Prescrizioni per gli operatori

1. Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano devono attenersi alle misure di cui all'allegato.

Art. 10.

Azioni di informazione

1. I Servizi fitosanitari regionali devono dare massima divulgazione in merito a:

- a) la conoscenza dei sintomi e della pericolosità del fungo;
- b) lo stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
- c) le disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano» e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18 giugno 1998 sono abrogati.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 26



MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL
CANCRO COLORATO DEL PLATANO

A. Abbattimento dei platani infetti

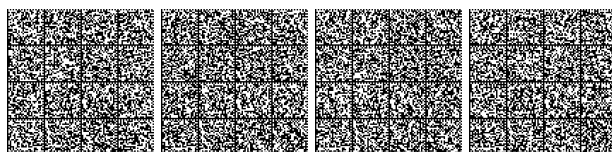
L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e di quelli adiacenti deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti condizioni:

- effettuare gli abbattimenti in assenza di pioggia e vento, e nei periodi più asciutti dell'anno;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso quelle infette;
- ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta: è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre ai fini di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con disinfettanti o con sostanze attive autorizzate;
- evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero di segatura;
- dopo il taglio delle piante infette e di quelle adiacenti procedere all'estirpazione delle ceppaie e delle radici fin dove possibile e alla successiva disinfezione delle buche. Qualora l'estirpazione delle ceppaie sia impossibile, il ceppo e le radici vanno devitalizzati e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo procedendo poi alla disinfezione delle buche. Se anche tale operazione sia oggettivamente impraticabile il ceppo e le radici affioranti vanno tagliate al livello del suolo devitalizzandoli su indicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti e gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione.

B. Trasporto del legname infetto

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante con l'utilizzo di teloni a copertura del carico ad evitare la disseminazione del patogeno durante il trasporto.



Lo spostamento del legname è autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi della normativa vigente.

C. Smaltimento del legname infetto

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

- distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi, ma adeguatamente lontana da altri platani;
- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento ad una industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati tranciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- essiccazione del legname al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, comprovata dal marchio "*Kiln Dried*"- o "*KD*"- o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

D. Potature dei platani

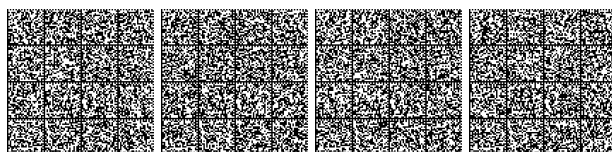
Gli interventi di potatura vanno eseguiti in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante evitando, ove possibile, tagli orizzontali e capitozzature.

E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici.

Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.

E. Recisioni radicali

Le operazioni di scavo in prossimità dei platani devono limitare il più possibile le ferite dell'apparato radicale effettuando gli scavi a congrua distanza dal colletto.



E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici.

Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.

F. Detenzione di piante infette

Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare, ai sensi della Direttiva 2008/61/CE, per fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio e secondo le modalità stabilite dal Titolo X del D.lgs. 214/2005, l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da *Ceratocystis fimbriata* per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale.

G. Disposizioni finali dell'Allegato

I Servizi Fitosanitari Regionali possono ulteriormente dettagliare le norme previste nel presente Allegato al fine di adattare alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti agli operatori, anche per definire le modalità operative di reimpianto.

12A05079

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della «A.G. Service - società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 12 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «A.G. Service - Società Cooperativa» con sede in Anzio (Roma), costituita in data 21 febbraio 2003, C.F. 07433401002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Christian Caruso, nato a Roma il 18 giugno 1975, residente in Via Feronia n. 148, Roma - 00157, ne è nominato commissario liquidatore.

